

## **P.S.R Campania 2007- 2013**

**Interventi cofinanziati dal FEASR**

### **BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 132**

**“Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”**

#### ***1. Riferimenti normativi***

---

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti :

- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- Regolamento (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- Regolamento (CE) n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006;
- PSR Campania 2007-2013 approvato con decisione comunitaria C (2007) n. 5712 del 20.11.2007, recepita con Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 11 gennaio 2008;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20.03.2008;
- Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure.

#### ***2. Dotazione finanziaria***

---

La somma disponibile per l'attuazione della presente Misura è pari per l'intero periodo di attuazione 2007-2013 a € 19.610.238,00, mentre, per il periodo di programmazione 2007-2010, risulta pari a € 5.516.657,72.

#### ***3. Finalità***

---

La misura mira a incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità riconosciuti delle produzioni agro-alimentari, inserendosi così nel quadro degli interventi volti al miglioramento della competitività dei prodotti agricoli attraverso la leva “qualità”.

Allo scopo, essa prevede un sostegno annuale agli agricoltori che partecipino ai sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, ad

esclusione di quei sistemi la cui unica finalità sia quella di fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie comunitarie e/o nazionali.

Tale sostegno è concesso unicamente per prodotti agricoli di qualità destinati al consumo umano, di seguito elencati:

- a) prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni<sup>1</sup>, e ai sensi della normativa nazionale derivata;
- b) prodotti registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, ed in particolare:

**i. Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) riconosciuti dall'Unione Europea**

- Caciocavallo Silano [Reg. (CE) n. 1236/96]
- Fico bianco del Cilento [Reg. (CE) n. 417/06]
- Mozzarella di Bufala Campana [Reg. (CE) n. 1107/96]
- Olio extravergine di oliva Cilento [Reg. (CE) n. 1065/97]
- Olio extravergine di oliva Colline Salernitane [Reg. (CE) n. 1065/97]
- Olio extravergine di oliva Penisola Sorrentina [Reg. (CE) n. 1065/97]
- Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-nocerino [Reg. (CE) n. 1236/96]
- Cipollotto Nocerino [Reg. (CE) n. 656/08]

**ii. Prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP) registrati dall'Unione Europea**

- Carciofo di Paestum [Reg. (CE) n. 465/04]
  - Castagna di Montella [Reg. (CE) n. 1107/96]
  - Limone Costa d'Amalfi [Reg. (CE) n. 1356/01]
  - Limone di Sorrento [Reg. (CE) n. 2446/00]
  - Marrone di Roccadaspide [Reg. (CE) n. 284/08]
  - Melannurca Campana [Reg. (CE) n. 417/2006]
  - Nocciola di Giffoni [Reg. (CE) n. 2325/97]
  - Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale [Reg. (CE) n. 134/98]
- c) prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo, e successive modificazioni e ai sensi della normativa nazionale derivata:

<sup>1</sup> Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 2092/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2009

**i. VINI a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.)**

- Taurasi (*D.M. 11.03.93*);
- Greco di Tufo (*D.M. 18.07.03*);
- Fiano di Avellino (*D.M. 18.07.03*);

**ii. VINI a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)**

- Aglianico (*DPR 29.10.86*);
  - Asprino di Aversa (*D.M. 12.08.93*);
  - Campi Flegrei (*D.M. 03.10.94*);
  - Capri (*DPR 07.09.77*);
  - Castel San Lorenzo (*DPR 06.11.91*);
  - Cilento (*DPR 03.05.89*);
  - Costa d'Amalfi, con sottozone Tramonti, Furore e Ravello (*D.D. 10.08.95*);
  - Falerno del Massico (*DPR 03.01.89*);
  - Galluccio (*D.D. 04.08.97*);
  - Guardiolo (*D.M. 18.08.93*);
  - Irpinia (*D.M. 13.09.05*);
  - Ischia (*Dpr 03.03.66 - D.M. del 31.07.1993 -D.M. del 30.101.1995*);
  - Penisola Sorrentina, con sottozone Lettere, Gragnano e Sorrento (*D.M. 03.10.94*);
  - Sannio (*D.D. 05.08.97*);
  - Sant'Agata dei Goti o Sant'Agata de' Goti (*D.M. 3.08.93*);
  - Solopaca (*DPR 20.09.73*);
  - Taburno (*DPR 29.10.86*);
  - Vesuvio e Lacrima Christi del Vesuvio (*DPR 13.01.83*);
- d) prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 509/2006 del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari di seguito riportati

**Specialità Tradizionale Garantite (STG) proposte da organismi italiani e riconosciute dalla Unione Europea**

- Mozzarella [*Reg. (CE) n. 2527 del 25.11.98*]

---

**4. Ambiti territoriali di attuazione**

La misura trova applicazione in ambiti territoriali differenti a seconda dei diversi prodotti di qualità, in coerenza con quanto previsto dal relativo sistema di qualità alimentare interessato.

In particolare, essa si applica:

- a) nell'intero territorio regionale per i prodotti certificati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi della normativa nazionale derivata;
- b) nelle zone ricadenti nel territorio regionale individuate dai disciplinari di produzione dei prodotti registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
- c) nelle zone ricadenti nel territorio regionale individuate dai disciplinari di produzione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi della normativa nazionale derivata;
- d) nell'intero territorio regionale per i prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 509/2006.

### **5. Soggetti destinatari dell'intervento**

---

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla Misura 132 le imprese agricole, le società cooperative agricole e loro consorzi - iscritte, rispettivamente, nella sezione speciale della CCIAA e all'Albo delle Cooperative nella sezione a mutualità prevalente - che operano nella fase di produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli certificati in relazione ai sistemi di qualità alimentare riportati al precedente paragrafo 3.

Tali soggetti devono essere in possesso della certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo all'uopo deputato e dovranno impegnarsi a partecipare al sistema di qualità alimentare al quale hanno aderito per almeno i 3 anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto/pagamento presentata.

Possono beneficiare dell'aiuto anche quei soggetti che aderiscono per la prima volta ad un sistema di qualità alimentare. In tal caso, essi dovranno dimostrare di aver conseguito la certificazione entro 3 anni dalla data di presentazione della domanda, impegnandosi a presentare la certificazione stessa entro 30 giorni dalla data del suo conseguimento.

Non possono presentare domanda di contributo:

1. altri soggetti che, pur operando nell'ambito dei "sistemi di qualità alimentare", non rientrano tra le categorie definite precedentemente;
2. le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte dell'Ente certificazione, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità alimentare specifico;
3. gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento (misura 113);
4. le imprese che non siano preventivamente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole.

## **6. Requisiti di ammissibilità**

---

Al fine di poter beneficiare dell'incentivo i soggetti richiedenti devono:

- a) essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole;
- b) rispettare i criteri di gestione obbligatoria (C.G.O.) previsti dalle norme della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1969/07;
- c) condurre in base ad un legittimo titolo di proprietà o di fitto<sup>2</sup>, i terreni e/o gli opifici ove operano la fase di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. I contratti non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata (verbali), sono validi semprechè registrati. In tal caso bisognerà allegare alla domanda di aiuto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proprietario del fondo dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato nella denuncia di contratto verbale di affitto. Non sono ammessi i contratti di comodato;
- d) essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR 2007/2013 o dal POR Campania 2000/2006 a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso od ha rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore).

## **7. Compatibilità tra misure e/o azioni**

---

E' consentita la cumulabilità con tutte le misure, ad eccezione della misura 113 (prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli).

In particolare, la misura opera in sinergia con le misure 121 "ammodernamento delle aziende agricole", 123 "accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" 133 "sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità" e 214 azione b) "pagamenti agroambientali – agricoltura biologica".

Alle aziende agricole in possesso dei requisiti per l'adesione alla misura 214 azione b) potrà essere riconosciuta la quota parte delle spese ammissibili, specificate al successivo paragrafo 9, che eccede il costo di transazione calcolato per la determinazione del premio nella misura 214 b) riportato all'allegato 7 del Programma di Sviluppo Rurale.

---

<sup>2</sup> In caso di affitto la durata residuale del contratto dovrà essere almeno pari a 5 anni

### **8. Regime d'incentivazione**

---

L'aiuto consiste in un contributo a fondo perduto erogato annualmente il cui importo è pari all'ammontare dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare così come definiti nel paragrafo "spese ammissibili".

L'importo massimo per anno e per singola azienda è di € 3.000,00 per un periodo massimo di 5 anni.

Non sono ammesse domande di aiuto/pagamento di importi inferiori a € 100,00 euro.

### **9. Spese ammissibili**

---

Sono ammissibili all'aiuto tutte le spese, al netto dell'IVA, sostenute nel corso dell'anno civile antecedente a quello di presentazione della domanda per i "costi fissi" di adesione e partecipazione ad uno o più dei Sistemi di qualità alimentare indicati al paragrafo 3.

Per "costi fissi" si intendono i costi dovuti ad un Organismo di controllo, autorizzato dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che devono necessariamente essere sostenuti per l'adesione e la partecipazione al Sistema di Qualità alimentare, quali:

- a) i costi di iscrizione e le quote annuali dovute per la partecipazione al sistema dei controlli;
- b) la quota annuale di controllo intesa a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema;
- c) i costi corrisposti per l'autorizzazione all'uso in etichetta dell'indicazione del sistema di qualità alimentare;
- d) il costo della verifica ispettiva per la certificazione del prodotto;
- e) il costo di registrazione del prodotto confezionato certificato.

Per le aziende in possesso dei requisiti per l'adesione alla misura 214 azione b) (pagamenti agroambientali - agricoltura biologica) alla spesa ammessa sarà detratto l'importo delle spese di transazione così come calcolato nella misura 214 azione b) all'allegato 7 del P.S.R. che di seguito si riporta:

Gruppi omogenei di colture	Per superfici ricadenti in ZVN					
	Macroaree A1, A2, A3, B (€/ha)	Macroarea C (€/ha)	Macroaree D1, D2 (€/ha)	Macroaree A1, A2, A3, B (€/ha)	Macroarea C (€/ha)	Macroaree D1, D2 (€/ha)
Vite	34,00	33,00	31,00	31,00	30,00	28,00
Olivo	26,00	29,00	20,00	23,00	26,00	18,00
Fruttiferi maggiori	28,00	32,00	38,00	25,00	28,00	34,00
Fruttiferi minori	38,00	31,00	15,00	34,00	28,00	18,00
Ortive	26,00	19,00	16,00	23,00	17,00	15,00
Colture ind per il consumo umano	18,00	23,00	13,00	16,00	20,00	12,00
Colture cerealicole	13,00	12,00	10,00	6,00	5,00	4,00

Qualora i costi di adesione e partecipazione ad un sistema di qualità dovuti ad un Organismo di controllo siano stati sostenuti, a seguito di apposita convenzione, da una O.P. o da una società cooperativa agricola per conto dei propri soci e quindi non direttamente dalla singola impresa agricola, la spesa sarà ammessa a contributo solo se sarà comprovato che la stessa è stata successivamente ripartita e sostenuta individualmente dai soci che hanno aderito al sistema di qualità alimentare.

Non sono ammesse le spese relative:

- e) alle analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- f) ad ispezioni supplementari e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di controllo;
- g) ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera.

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di aiuto/pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento della spesa, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'esclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento.

Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex-post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di aiuto/pagamento presentata dal beneficiario.

## **10. Obblighi**

Il soggetto richiedente per ricevere l'aiuto deve essere in possesso della certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo all'uopo deputato. Nel caso sia la prima volta che si assoggetta ad un sistema di qualità dovrà dimostrare di aver conseguito la certificazione entro tre anni. Deve, inoltre, impegnarsi a partecipare o a confermare la partecipazione al sistema di qualità alimentare al quale ha

aderito per almeno i 3 anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto/pagamento presentata.

L'impegno decorre dall'anno di presentazione della domanda di aiuto ed il richiedente deve impegnarsi a presentare per il triennio di impegno la domanda annua di aiuto/pagamento.

Qualora entro i termini previsti non venga presentata la domanda annua di aiuto/pagamento il beneficiario deve comunicare al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio la motivazione per la mancata richiesta di aiuto/pagamento.

La mancata richiesta annua di aiuto/pagamento non comporta il recupero del contributo erogato nell'anno o negli anni precedenti, a condizione che il beneficiario permanga nel sistema di qualità per i tre anni previsti e adempia all'obbligo di comunicare la motivazione dell'eventuale mancata domanda di aiuto/pagamento.

Se il soggetto richiedente, non adempie all'impegno di rimanere nel sistema di qualità per tre anni consecutivi si provvede al recupero di quanto già erogato nell'anno o negli anni precedenti ad esclusione di casi dovuti di forza maggiore.

### **11. Criteri di selezione**

---

Le istanze pervenute saranno raggruppate in una graduatoria regionale unica e la selezione dei beneficiari non prevede un punteggio minimo di accesso.

La selezione sarà effettuata in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte, secondo lo schema di calcolo riportato, che utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità.

Gli elementi di priorità sotto riportati sono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto/pagamento.

La concessione dell'aiuto, ed il relativo pagamento, avverrà sulla base della posizione assunta dal beneficiario nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'azienda che aderisce per la prima volta al sistema e in caso di ulteriore parità all'impresa con il rappresentante legale più giovane

Descrizione	Peso (A)	Condizion e	Valore (B)	Punteggio C= AxB
Età del beneficiario <sup>3</sup>	5	≤ 40 anni	1	
		41 – 50	0,6	
		51 – 55	0,3	
		≥ 56	0	
Impresa condotta da donne <sup>4</sup>	5	Si	1	
		No	0	
Prima adesione al sistema	40	Si	1	
		No	0	
Partecipazione ad Associazione o Consorzi di produzione	10	Si	1	
		No	0	
Adesione a sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 EMAS)	10	Si	1	
		No	0	
Localizzazione dell'impresa in aree sensibili dal punto di vista ambientale e/o protette (Aree Parco Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000) <sup>5</sup>	10	Si	1	
		No	0	
Domande positivamente istruite ai sensi della misura 121 del PSR	10	Si	1	
		No	0	
Sottoscrizione di contratti di filiera	5	Si	1	
		No	0	
Prodotti di qualità interessati da fenomeni contingenti di crisi	5	Si	1	
		No	0	

## **12. Documentazione richiesta e modalità di presentazione della domanda**

I richiedenti, per accedere alla misura, dovranno far pervenire ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio (quelli nel cui territorio ricade la superficie aziendale o la maggior parte di essa), a far data dalla data di apertura del bando senza soluzione di continuità, salvo che la Regione non ne interrompa la presentazione:

- Domanda di aiuto/pagamento;
- Formulario di presentazione del progetto

<sup>3</sup> Per le società l'età va calcolata per

- le società agricole semplici e di persone sulla età media dei soci;
- le società di capitali sull'età media dei componenti del C.d.A.

<sup>4</sup> Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

<sup>5</sup> l'azienda insiste nelle aree sensibili se in esse ricade la parte prevalente (superiore al 50%) della superficie aziendale.

- Documentazione amministrativa.

Sedi dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA-CePICA)	
STAPA-CePICA di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – 83100 Avellino
STAPA-CePICA di Benevento	Via Trieste e Trento 1 – 82100 Benevento
STAPA-CePICA di Caserta	Via Arena Centro Direzionale – Loc. San Benedetto – 81100 Caserta
STAPA-CePICA di Napoli	Via Porzio – Centro Direzionale isola A6 – 80143 Napoli
STAPA-CePICA di Salerno	Via Porto 4 – 84121 Salerno

Il tutto dovrà essere contenuto in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dizione “P.S.R. Campania 2007-2013 – Misura 132” e sul retro il nominativo ed il recapito postale del richiedente.

Circa le modalità da seguire per la presentazione delle domande, può farsi riferimento a quelle ordinariamente utilizzabili: servizio postale nazionale (Poste Italiane S.p.A.), corriere espresso, consegna a mano. In ogni caso, ai fini dell’inserimento dell’istanza nel pertinente bimestre di riferimento, viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo dello STAPA CePICA ricevente.

Nessuna responsabilità è addebitabile al Soggetto attuatore per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per eventuale mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

L’istanza, il formulario e i modelli delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere generati utilizzando esclusivamente il portale della Regione Campania.

Al termine degli inserimenti, attraverso la prevista funzione, verranno prodotti i documenti stampati che dovranno, pena inaccettabilità della richiesta, essere sottoscritti dal richiedente.

La documentazione amministrativa a corredo della domanda di aiuto sarà costituita da:

- autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 di cui al *modello n. 1* prodotto dalla procedura informatica attraverso la quale viene compilata la richiesta di aiuto;

- autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 di cui *modello n. 2* prodotto dalla procedura informatica attraverso la quale viene compilata la richiesta di aiuto;
- dichiarazione di impegno di cui al *modello n. 3* prodotto dalla procedura informatica attraverso la quale viene compilata la richiesta di aiuto;
- copia della certificazione attestante la partecipazione al sistema di qualità alimentare;
- copia dei giustificativi di spesa relativa alle spese sostenute per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare nell'anno precedente;
- copia del titolo di possesso dei terreni e/o degli opifici di produzione, lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli;
- nel solo caso di contratto verbale di affitto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proprietario del fondo dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato nella denuncia di contratto verbale di affitto;
- ai soli fini del punteggio, copia domanda di rimborso conseguente alla crisi di mercato;
- nel caso il richiedente sia una società va inoltre allegato:
  - *l'elenco dei soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita e il codice fiscale;*
  - *copia conforme all'originale, secondo le vigenti disposizioni, della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione o del competente organo e autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto.*

Con l'autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, di cui al modello n. 1 il beneficiario dovrà in particolare dichiarare:

- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda di aiuto;
- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la domanda di aiuto/pagamento;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- il nominativo della persona alla quale è stato dato mandato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale;
- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico: art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.)<sup>6</sup>;
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ad agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962<sup>7</sup>;
- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e, in caso di società, nei confronti di tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2 (amministratori e soci);
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 626/94) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal P.S.R. 2007/2013 o dal P.O.R. Campania 2000/2006 a partire dal 2000<sup>8</sup>;
- di non aver chiesto e ottenuto altri aiuti di stato, per le medesime spese
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. Del 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;
- di non aver presentato domanda di aiuto a valere sulla misura 113 del PSR sostegno al prepensionamento;
- essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

---

<sup>6</sup> *Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi*

<sup>7</sup> *Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi*

<sup>8</sup> *il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o ha rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore*

- di essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di superfici vitate.

La dichiarazione di cui al modello n. 2 dovrà essere fornita in merito al rispetto dei criteri di gestione obbligatoria (CGO), previsti dalle norme della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1969/07. In particolare la dichiarazione è riferita agli obblighi ed agli impegni previsti:

Per la tutela dell'ambiente da

- Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici – art. 3, art. 4 (paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7 e 8 (sono interessate le aziende agricole i cui terreni ricadono nelle Zone di protezione speciale e nei Siti di importanza comunitaria)
- Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Artt. 4 e 5 (sono interessate le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose per l'inquinamento delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 152/99);
- Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura – Art. 3 paragrafo 1 e 2; (sono interessate le aziende sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione)
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola - Artt. 4 e 5; (sono interessate le aziende che ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola)
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica - Artt. 6,13,15, e 22 (lettera b) (sono interessate le aziende agricole i cui terreni ricadono nelle Zone di protezione speciale e nei Siti di importanza comunitaria);

Per la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali da

- Direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e registrazione degli animali - Artt. 3, 4, e 5 (sono interessate le aziende agricole con allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini e suini)
- Reg. Ce 2629/97 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Artt. 6 e 8 (sono interessate le aziende agricole con allevamenti di bovini, bufalini)
- Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne - Artt. 4 e 7 sono interessate le aziende agricole con allevamenti di bovini, bufalini)
- Reg. Ce 21/04 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini - Artt. 3,4 e 5 (sono interessate le aziende agricole con allevamenti di ovicaprini e suini)
- Direttiva 91/414/CEE “immissione in commercio dei prodotti fitosanitari” - Art. 3 (sono interessate le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle coltivazioni da organismi nocivi e dalle erbe infestanti che ne riducono le rese)

- Direttiva 96/22/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo che stabilisce il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Artt. 3,4,e5 (+5a) e 7 (sono interessate le aziende agricole in cui gli animali, anche all'aria aperta, indipendentemente dalla specie, sono allevati o detenuti anche transitoriamente)
- Regolamento CE 178/02 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Artt. 14,15,17 par. 1, 18, 19 e 20 (sono interessate le aziende del settore agroalimentare - produttori agricoli, zootecnici e/o trasformatori)
- Reg. Ce 999/01 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Artt. 7,11,12,13 e 15; (sono interessate le aziende che effettuano attività di allevamento di ruminanti)
- Direttiva 85/511/CEE concernenti misure di lotta contro l'afta epizootica e Direttiva 2003/85/CEE del 29 settembre 2003 - Art. 3; (sono interessate le aziende che effettuano attività di allevamento di ruminanti o suini)
- Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure di lotta contro alcune malattie nonché di misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini - Art. 3 (sono interessate le aziende che effettuano attività di allevamento e di commercializzazione di suini)
- Direttiva 2000/75/CEE che stabilisce disposizioni specifiche di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art. 3 (sono interessate le aziende di allevamento o di soggiorno di specie di ruminanti).

#### Per l'igiene ed il benessere degli animali da

- Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4. (sono interessate le aziende di allevamento bovino)
- Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Artt. 3 e 4, paragrafo 1 (sono interessate le aziende di allevamento suino).
- Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4. (sono interessate tutte le aziende di allevamento animale, indipendentemente dalla specie allevata e dalle finalità dell'allevamento, con esclusione degli allevamenti di invertebrati).

Infine, con il modello n. 3, dovrà essere resa esplicita dichiarazione di impegno, con la consapevolezza che in caso di violazione di anche uno solo degli impegni presi dovrà restituirsi il contributo ricevuto gravato degli interessi e delle penalità di legge, a:

- a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- a partecipare al sistema di qualità alimentare al quale ha aderito per almeno i tre anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto presentata;

- a presentare, nel caso si tratti di prima adesione, la certificazione relativa al sistema di qualità alimentare entro 30 giorni dalla data del suo conseguimento e comunque entro i tre anni dalla data di presentazione della domanda;
- a comunicare la motivazione dell'eventuale mancata di aiuto presentata;
- a non effettuare alcuna trasformazione societaria, sia durante la realizzazione dell'investimento che per l'intero periodo vincolativo, essendo consapevole che in caso contrario incorrerà nella revoca delle agevolazioni concesse;
- a non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;
- ad assicurare la conservazione presso la propria sede della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- a dare accesso, in ogni momento e senza restrizioni, ad appezzamenti e impianti aziendali e alle sedi amministrative, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di dover effettuare.
- a non cedere a titolo definitivo, disgiuntamente dall'azienda, la propria quota latte per la durata pari a quella del vincolo di destinazione e d'uso degli investimenti finanziati (per le aziende zootecniche che accedono ai benefici per il comparto latte bovino).

Tutte le informazioni fornite nell'istanza di finanziamento hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria,:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Campania.

Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., le istanze che fossero corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione (non è ammessa l'integrazione delle istanze) e non saranno restituite.